



Regolamento per la valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali

EMANATO CON D.R. N. 189 DEL 5 MAGGIO 2022
MODIFICATO CON D.R. N. 250 DEL 27 MAGGIO 2022 E CON D.R. N. 191 DEL 29 APRILE 2026

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di valutazione individuale del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali in attuazione degli artt. 6 e 8 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.
2. Ai sensi del presente regolamento:
 - per "professori" si intendono le professoresse e i professori di prima e seconda fascia;
 - per "ricercatori" si intendono le ricercatrici e i ricercatori universitari del ruolo di cui al D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980.
3. L'esito della valutazione individuale consiste in un giudizio positivo o negativo.

Articolo 2

Attuazione del procedimento di valutazione individuale

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge n. 240/2010, l'attribuzione degli scatti stipendiali è subordinata ad apposita richiesta presentata dagli interessati aventi titolo e all'esito positivo della valutazione di cui al comma 1 dell'art. 1, svolta secondo le modalità e le tempistiche di seguito riportate.
2. Il procedimento di valutazione individuale può avere cadenza annuale o semestrale. L'elenco dei professori e ricercatori aventi diritto alla partecipazione alla valutazione è determinato con riferimento alla data di decorrenza giuridica dell'attribuzione dello scatto. L'elenco degli aventi diritto è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo, di norma, nel mese di gennaio nel caso di cadenza annuale, nei mesi di gennaio e luglio nel caso di cadenza semestrale.
3. Il procedimento è indetto con la successiva pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo di un apposito decreto rettorale.
4. Per partecipare al procedimento, entro il trentesimo giorno dalla data della pubblicazione del decreto rettorale, i professori e ricercatori, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale, sono tenuti a presentare una relazione, resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente, sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di riferimento per la valutazione.
5. La valutazione individuale non ha carattere comparativo ed è eseguita mediante l'accertamento, da parte di una Commissione di valutazione, del contestuale possesso di requisiti definiti tramite valori soglia correlati alle predette attività, anche in considerazione delle funzioni accademiche e istituzionali di ciascuno e dello stato giuridico nel periodo di riferimento.

Articolo 3

Periodo di riferimento per le attività oggetto di valutazione

1. I periodi temporali di riferimento per la valutazione delle attività, differenziati a seconda che la progressione economica sia biennale o triennale, sono determinati con riferimento all'anno solare (Y) di decorrenza giuridica dell'attribuzione dello scatto a seguito dell'esito positivo della valutazione:

progressione economica biennale

- a) per l'attività didattica e per l'attività gestionale il periodo di riferimento è il biennio accademico conclusosi il 30 settembre dell'anno solare precedente (anni accademici Y-3/Y-2 e Y-2/Y-1);



- b) per l'attività di ricerca, il periodo di riferimento è il biennio solare conclusosi il 31 dicembre dell'anno solare precedente (anni Y-2 e Y-1).

progressione economica triennale:

- a) per l'attività didattica e per l'attività gestionale il periodo di riferimento è il triennio accademico conclusosi il 30 settembre dell'anno solare precedente (anni accademici Y-4/Y-3, Y-3/Y-2 e Y-2/Y-1);
- b) per l'attività di ricerca, il periodo di riferimento è il triennio solare conclusosi il 31 dicembre dell'anno solare precedente (anni Y-3, Y-2 e Y-1).
2. In caso di partecipazione ad un procedimento di valutazione ai sensi del comma 3 del successivo articolo 9, il corrispondente periodo di riferimento è rideterminato traslando il biennio o triennio, individuato in corrispondenza alla data di prima maturazione del diritto alla valutazione per la progressione economica, in ragione di un anno per ciascun procedimento di valutazione in cui è stata conseguita una valutazione negativa o per il quale non è stata presentata la domanda di partecipazione, pur essendo legittimati a richiedere la valutazione per l'attribuzione dello scatto.

Articolo 4

Rideterminazione del periodo di riferimento per le attività oggetto di valutazione

1. Il periodo di riferimento per le attività oggetto della valutazione viene diversamente determinato per le attività e nei casi di seguito indicati.
2. In caso di congedo di maternità o paternità, di cui ai capi III e IV del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, il periodo di riferimento per la valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio nell'ambito del biennio o triennio accademico individuato ai sensi dell'articolo 3.
3. In caso di congedo per motivi di studio o di ricerca, il periodo di riferimento per la valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello escluso dal congedo nell'ambito del biennio o triennio accademico individuato ai sensi dell'articolo 3.
4. In caso di congedi ed aspettative diverse da quelle di cui ai commi precedenti, il periodo di riferimento per la valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari ad almeno 12 mesi nell'ambito del biennio o di 24 mesi nell'ambito del triennio accademico individuato ai sensi del precedente articolo 3.
5. In caso di assunzione presso l'Università degli Studi della Basilicata durante il biennio o triennio accademico individuato ai sensi dell'articolo 3, trova applicazione quanto disposto dal comma 5, lettera b), del successivo articolo 6.

Articolo 5

Requisiti richiesti

1. Per conseguire una valutazione positiva i professori e ricercatori devono soddisfare contestualmente i seguenti requisiti:
 - a) *per l'attività didattica:*
il regolare assolvimento, in ciascuno degli anni accademici del periodo di riferimento, dei compiti didattici e di servizio agli studenti, di cui all'articolo 6 della Legge n. 240 del 2010, come declinati nel Regolamento di Ateneo per la disciplina dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori;
 - b) *per l'attività di ricerca:*
la pubblicazione, nel periodo di riferimento, di almeno due prodotti della ricerca delle tipologie previste dall'esercizio di valutazione della qualità della ricerca di cui al più recente bando ANVUR e il loro conferimento nel Catalogo della Ricerca di Ateneo entro la data di scadenza del termine per la partecipazione al procedimento di valutazione individuale.



c) per l'attività gestionale:

L'aver partecipato, nel periodo di riferimento, ad almeno la metà delle adunanze dei Consigli delle Strutture primarie di afferenza, tenendo conto delle composizioni previste a seconda del diverso stato giuridico, oppure l'aver ricoperto, per almeno la metà del periodo di riferimento, uno o più dei seguenti incarichi istituzionali presso l'Università degli Studi della Basilicata: Rettore, Prorettore Vicario, Prorettore con delega, Direttore di Struttura primaria, Presidente del Presidio della Qualità, Componente del Senato Accademico, Consigliere di amministrazione, Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio (laurea, laurea magistrale), Coordinatore del Collegio dei Docenti di Dottorato di Ricerca, Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, Presidente della Commissione Ricerca, Presidente della Commissione Didattica, Direttore di Centro di servizio dell'Ateneo.

2. Ai fini del computo della percentuale di partecipazione: a) fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le Strutture primarie; b) si considerano anche le adunanze regolarmente convocate ma non svolte per il mancato raggiungimento del numero di presenti previsto per la loro validità; c) non rilevano le giustificazioni delle assenze se non quelle dovute da previsioni della normativa; d) va considerata l'eventuale partecipazione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del D.P.R. n. 382 del 1980.

Articolo 6

Commissione e modalità di valutazione

1. La valutazione individuale viene effettuata da una Commissione nominata con decreto rettorale.
2. La Commissione di valutazione è composta da 3 (tre) componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, oltre che da uno o più componenti supplenti, individuati dal Rettore tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo, al di fuori degli aventi diritto a partecipare al procedimento di valutazione cui la Commissione è preposta. Ai componenti la Commissione non è corrisposto alcun compenso.
3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti effettivi e può tenere riunioni avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale. La Commissione, nel corso dei lavori, è assistita da una unità di personale tecnico amministrativo del Settore competente per materia, individuata dal decreto di cui al comma 1, su indicazione del Direttore generale.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro e non oltre 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del decreto di nomina, prorogabili dal Rettore per ulteriori 20 giorni, su richiesta del Presidente e per una volta soltanto.
5. Per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale la Commissione,
 - a) verifica la conformità della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 2 alle prescrizioni del bando;
 - b) accerta il regolare assolvimento dei compiti didattici tramite le valutazioni di cui all'articolo 11, comma 4 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori, conservate presso le Strutture Primarie; qualora l'attività didattica, durante il periodo di riferimento sia stata svolta, in tutto o in parte, presso Atenei diversi dall'Università degli Studi della Basilicata, la Commissione prende in considerazione anche le autocertificazioni prodotte dall'interessato in relazione all'attività svolta in altra sede;
 - c) accerta che la produzione scientifica dichiarata nella relazione, risponda ai requisiti richiesti all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 - d) accerta il requisito relativo all'attività gestionale acquisendo dalle Strutture primarie il numero e la percentuale di presenze alle adunanze dei Consigli di Struttura calcolati secondo le specificazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), o tramite l'autocertificazione degli eventuali incarichi istituzionali.
6. Al termine dei lavori, la Commissione esprime per ogni richiedente una valutazione, positiva o negativa, sulle attività svolte e sull'attribuzione dello scatto stipendiale. I verbali e gli atti della Commissione sono trasmessi al Rettore a cura del Presidente.



Art. 7

Approvazione atti e comunicazione dell'esito della valutazione

1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione, dopo la verifica della loro regolarità formale da parte del responsabile del procedimento, e dispone l'attribuzione dello scatto stipendiale a favore degli aventi diritto.
2. Il predetto decreto, contenente l'elenco dei professori e ricercatori che hanno conseguito un esito positivo della valutazione, è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, viene comunicato agli interessati l'esito negativo tramite posta elettronica istituzionale.

Articolo 8

Istanze di riesame

1. Chi abbia ottenuto una valutazione negativa può presentare al Rettore istanza di riesame, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito della valutazione.
2. Il Rettore, con il supporto della Commissione di valutazione, si esprime nel termine dei successivi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di riesame.
3. Le procedure di riesame non interrompono l'iter di attribuzione dello scatto a coloro che abbiano conseguito una valutazione positiva.

Articolo 9

Effetti della valutazione e attribuzione degli scatti stipendiali

1. In caso di valutazione positiva è attribuito il corrispondente scatto stipendiale agli aventi diritto.
2. Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono dal primo giorno successivo alla data di maturazione dell'anzianità di servizio. Gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di decorrenza giuridica dello scatto.
3. In caso di valutazione negativa o di omessa partecipazione, la richiesta di attribuzione dello scatto potrà essere presentata nuovamente soltanto dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di maturazione del diritto alla valutazione disciplinata dal procedimento appena concluso. In tal caso, il periodo di riferimento per la valutazione delle attività viene rideterminato ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.
4. In seguito all'esito positivo della valutazione ai sensi del precedente comma 3, gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione dello scatto sono differiti dalla data di cui al precedente comma 2 in ragione di un anno per ciascun procedimento in cui è stata conseguita una valutazione negativa o non è stata presentata la domanda di attribuzione dello scatto, pur essendo legittimati a richiedere la valutazione.
5. In caso di valutazione negativa o di omessa partecipazione al procedimento di valutazione, non è possibile concorrere, per la medesima annualità, al Fondo per la premialità di cui all'articolo 9 della Legge n. 240 del 2010.
6. In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della Legge n. 240 del 2010.

Articolo 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento riguardano anche i professori e i ricercatori a cui nei processi di valutazione indetti ai sensi del Regolamento per la valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali, emanato con D.R. n. 267 del 20 settembre 2017, non sia stato attribuito lo scatto stipendiale per valutazione negativa o per omessa partecipazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**

in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il *Regolamento per la valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali*, emanato con D.R. n. 267 del 20 settembre 2017.